



**INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA  
DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA IN  
ENTI, AZIENDE, CONSORZI, ISTITUZIONI, SOCIETA', ORGANISMI PARTECIPATI E  
FONDAZIONI**

Art. 42, d.lgs. n. 267/2000 – art. 25 Statuto Provinciale

**ART. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Gli indirizzi definiti con il presente atto mirano ad assicurare che le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio provinciale e del Presidente siano ispirate a criteri di capacità, competenza, parità di genere e correttezza amministrativa e assicurino il perseguimento dell'interesse della Provincia.
2. Fatte salve specifiche disposizioni legislative, gli indirizzi si applicano a tutte le nomine e le designazioni (ogni riferimento nel presente atto alle nomine si estende anche alle designazioni), dei rappresentanti della Provincia di Forlì-Cesena presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società, organismi partecipati e fondazioni (di seguito indicati con il termine “enti”), espressamente riservate per legge al Consiglio provinciale o di competenza del Presidente.
3. Per le nomine di competenza del Consiglio è assicurato il diritto di rappresentanza della minoranza.
4. Per le nomine di competenza degli organi degli enti, il Presidente o suo delegato, che interviene per conto della Provincia, partecipa alla deliberazione ispirandosi, per quanto possibile, agli indirizzi contenuti nel presente atto.

**ART. 2 – Requisiti**

1. I rappresentanti della Provincia presso enti devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione a consigliere provinciale ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art.10 del D. Lgs. n.235/2012 e s.m.i.;
  - b) inesistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
  - c) possedere eventuali requisiti obbligatoriamente richiesti dalla normativa che regola il funzionamento di enti;
  - d) avere competenza tecnica e/o amministrativa, o per studi compiuti o per esperienze maturate, o per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, o per pubblici uffici ricoperti, attinente all'incarico da ricoprire, da comprovarsi mediante curriculum ;
  - e) non svolgere attività incompatibili o configgenti con gli scopi e gli interessi degli enti;



### **ART. 3 - Cause ostative**

1. Salvo altre cause stabilite dalla legge, non può essere nominato rappresentante della Provincia:
  - a) chi come singolo o amministratore di società è stato dichiarato fallito o assoggettato ad altra procedura concorsuale;
  - b) chi si trovi, o si sia trovato nei 3 anni precedenti, in rapporto di impiego, consulenza o incarico, con l'ente presso il quale dovrebbe essere nominato;
  - c) chi ha ricoperto la stessa carica per due mandati consecutivi; ove ricorra tale condizione, il provvedimento di nomina deve fornire adeguata motivazione sull'esigenza della continuità dell'incarico;
  - d) chi ha lite pendente con l'Ente presso il quale dovrebbe essere nominato;
  - e) i dipendenti o incaricati dalla Provincia che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sull'attività dell'ente;
  - f) il coniuge, parenti e affini entro il 3° grado del Presidente e dei Consiglieri in carica;
  - g) chi ha ricoperto nei cinque anni precedenti la nomina, incarichi di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico che abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali (art. 71, comma 1, L. 69/2009).
2. Il sopravvenire di cause ostative di cui al comma 1) nel corso dell'incarico comporta la revoca della nomina.

### **ART. 4**

#### **Procedimento per la presentazione delle candidature**

1. Il procedimento per la nomina è avviato mediante apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio on line della Provincia, nonché sul sito Istituzionale.
2. L'avviso deve contenere:
  - la denominazione e le informazioni generali riguardanti l'ente per il quale è prevista la nomina, con eventuale richiamo alla documentazione disponibile;
  - eventuali requisiti richiesti obbligatoriamente dalla normativa che regola il funzionamento degli enti;
  - decorrenza e durata dell'incarico;
  - numero di componenti di nomina provinciale;
  - gli eventuali emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica;
  - la scadenza per la presentazione della candidatura.
3. Le dichiarazioni di presentazione delle candidature devono contenere l'impegno, in caso di nomina o designazione, ad operare in coerenza con i presenti indirizzi e ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel vigente Codice di Comportamento della Provincia.



4. Le dichiarazioni di presentazione delle candidature, debitamente sottoscritte, sono inviate nei termini previsti, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [provfc@cert.provincia.fc.it](mailto:provfc@cert.provincia.fc.it), ovvero secondo le modalità stabilite in ogni singolo avviso, corredate da:

- curriculum vitae con le generalità complete, la residenza, il titolo di studio posseduto, le precedenti esperienze lavorative, l'occupazione abituale, le cariche pubbliche o gli incarichi ricoperti in altri enti e ogni altra informazione utile a comprovare il possesso della competenza necessaria per lo svolgimento dell'incarico;
- dichiarazione nella forma dell'autocertificazione, attestante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di cause ostative per la nomina.

## **ART. 5**

### **Conclusione procedimento di nomina o designazione**

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Dirigente del servizio competente effettua l'istruttoria con il supporto degli uffici, sottoponendo il relativo esito all'organo competente.
2. Il Presidente della Provincia, tenuto conto delle conclusioni istruttorie, provvede con proprio atto alla nomina.
3. Nel caso in cui la nomina sia di competenza del Consiglio provinciale, la proposta del provvedimento di nomina è sottoposta al Consiglio, unitamente all'istruttoria effettuata dal Dirigente competente.
4. A conclusione dell'istruttoria, nonché successivamente all'adozione dell'atto di nomina, l'ufficio competente può effettuare verifiche sulle dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti e l'inesistenza di cause ostative, rilasciate in sede di presentazione della candidatura. Nel corso dell'incarico i nominati e designati presentano annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m., oggetto di pubblicazione sul sito della Provincia.

## **ART. 6**

### **Doveri dei rappresentanti**

1. Coloro che sono nominati a rappresentare la Provincia di Forlì-Cesena in enti, nello svolgimento dell'incarico conformano il loro operato:
  - ai principi di correttezza, buon andamento, imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità della gestione amministrativa e imprenditoriale, previsti dall'ordinamento giuridico generale, dalle norme di settore, e ai corretti principi di tecnica aziendale;
  - agli indirizzi programmatici stabiliti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) o in altri specifici atti di indirizzo e alle direttive impartite dal Presidente.
2. I rappresentanti hanno l'obbligo:
  - di riferire periodicamente al Presidente, o su richiesta al Consiglio, sull'andamento dell'attività svolta in esecuzione del mandato ricevuto, con particolare attenzione agli obiettivi conseguiti e ai risultati raggiunti;
  - di riferire tempestivamente al Presidente, o su richiesta al Consiglio, su ogni evento che possa influire negativamente ovvero pregiudicare, in maniera determinante, il conseguimento degli obiettivi strategici connessi all'espletamento dell'incarico, nonché circa le eventuali conseguenti decisioni adottate;



- di inviare in via preventiva o nel momento in cui ne vengano a conoscenza un rapporto di sintesi sugli andamenti delle principali operazioni gestionali straordinarie della società, con particolare riferimento alle operazioni di acquisto o alienazioni di partecipazioni in altre società o enti.

3. I rappresentanti sono tenuti ad intervenire, su richiesta del Presidente, alle sedute degli Organi politici della Provincia.

4. I rappresentanti hanno l'obbligo di comunicare alla Provincia tutti i documenti e le informazioni necessari per adempiere agli obblighi sulla trasparenza e alla loro pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", compresa la propria situazione reddituale e patrimoniale, in relazione a quanto stabilito dal D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i..

5. Il mancato rispetto dei doveri previsti dal presente articolo, a seconda della gravità, può comportare la revoca dell'incarico.

## **ART. 7**

### **Dimissioni**

1. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati rappresentanti della Provincia di Forlì-Cesena sono irrevocabili una volta acquisite al protocollo generale dell'Ente.

2. I nominati o designati che sostituiscono i dimissionari dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al restante periodo di incarico.

## **ART. 8**

### **Provvedimento di revoca**

1. Si procede alla revoca della nomina quando:

- vengano meno i requisiti soggettivi indicati nell'art. 2;
- quando sopraggiunga una causa ostativa indicata nell'art.3 ;
- quando il soggetto nominato non si attenga agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio provinciale o alle direttive del Presidente;
- quando il soggetto nominato abbia commesso gravi irregolarità;
- per mancata partecipazione ingiustificata a 3 sedute consecutive dell'organo in cui il soggetto è stato nominato o in generale in caso di scarsa partecipazione all'attività amministrativa dell'ente in cui è rappresentante.

2. Al verificarsi di una delle condizioni sopra elencate, il Presidente con atto motivato procede a contestarla all'interessato, che ha 10 giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni; nei successivi 20 giorni il Presidente o il Consiglio, secondo le rispettive competenze, decidono sulla revoca con atto motivato e notificato all'interessato.